



**COMUNE di PANDINO**  
**Provincia di Cremona**

Via Castello n° 15, 26025  
P.IVA 00135350197

[protocollo.comune.pandino@pec.it](mailto:protocollo.comune.pandino@pec.it)



## IUC – Imposta Unica Comunale (IMU-TASI-TARI)

L'Imposta Unica Comunale (IUC) è composta dall' **Imposta Municipale Propria - IMU**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel **Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella **Tassa sui Rifiuti - TARI** destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina generale della IUC è contenuta nella Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 "Legge di stabilità per l'anno 2014" così come integrata dal D.L. 16/2014 convertito in Legge 68/2014, e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine dell'applicazione delle singole componenti del tributo il Comune di Pandino ha approvato il "*Regolamento Comunale IUC*" con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 28/07/2014 e ss.mm. ii.

Per ulteriori informazioni potrete rivolgervi allo sportello dell'UFFICIO TRIBUTI del COMUNE DI PANDINO aperto al pubblico nei seguenti orari:

- da LUNEDÌ a SABATO dalle 8,30 alle 11,00
- GIOVEDÌ CHIUSO

(recapiti: 0373.973334- 0373.973319 – mail [entrate@comune.pandino.cr.it](mailto:entrate@comune.pandino.cr.it))

## IMU – Imposta Municipale Propria – ANNO 2019

### PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, siti sul territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, aree edificabili e terreni agricoli, **escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**

**Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.**

**Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;**

### DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE cat. A/1, A/8 e A/9

Per l'abitazione principale e le sue pertinenze, si ha diritto alla seguente detrazione:

- **euro 200,00** per l'abitazione principale

### ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono assimilati all'abitazione principale, e quindi esenti dall'imposta, i seguenti fabbricati:

- unità immobiliari, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

### SOGGETTI PASSIVI

- proprietario
- titolare di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie)
- concessionario di area demaniale
- locatario finanziario (nel caso di locazione finanziaria, si ricorda che, ai fini dell'IMU, l'art. 9, D.lgs. n. 23/2011, richiamato dal d.l. n.201/2011, stabilisce che il soggetto passivo IMU è il locatario).

## BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELL'I.M.U.

La base imponibile a cui viene applicata l'aliquota IMU viene così determinata:

### FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO

Si considera la **rendita catastale** vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione (desumibile dall'atto di acquisto o dalla visura catastale), **rivalutata del 5%** e **moltiplicata per i coefficienti** sotto riportati:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE</b>
Categorie catastali: dalla <b>A/1</b> alla <b>A/9 – C/2 – C/6 – C/7</b>	<b>160</b>
Categoria catastale: <b>A/10</b>	<b>80</b>
Categoria catastale: <b>B</b>	<b>140</b>
Categoria catastale: <b>C/1</b>	<b>55</b>
Categoria catastale: <b>C/3 – C/4 – C/5</b>	<b>140</b>
Categoria catastale: <b>D</b> (esclusi <b>D/5</b> )	<b>65</b>
Categoria catastale: <b>D/5</b>	<b>80</b>

### FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D, NON ISCRITTI IN CATASTO, INTERAMENTE POSSEDUTI DA IMPRESE E DISTINTAMENTE CONTABILIZZATI

Si utilizza il criterio dei **valori contabili**.

### AREE FABBRICABILI

Si considera il **valore venale** in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

### UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DELL'AREA, DEMOLIZIONE DI FABBRICATO, INTERVENTI DI RECUPERO (art. 31, comma 1, lettere c), d), e), della legge 5/08/1978, n. 457.

La base imponibile è costituita dal **valore dell'area**, che viene in ogni caso considerata fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;

### TERRENI

Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del **reddito dominicale** risultante a catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutato del 25%**, un moltiplicatore pari a **135**.

## RIDUZIONI

La base imponibile, ottenuta secondo le indicazioni di cui al punto precedente, può essere ridotta del 50% per:

- per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione della riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, D.Lgs. 23/2011;
- fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all'art. 10 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

## MODALITÀ VERSAMENTO DELL'IMPOSTA ANNO 2019

**Il versamento della prima rata IMU anno 2019 e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.** Il versamento della seconda rata e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.

Il versamento dell'imposta potrà avvenire mediante modello F24.

## SCADENZE

- 1° rata – ACCONTO** ENTRO IL 16/06/2019 (posticipato al 17/06/2019), pari al 50% dell'imposta dovuta;
- 2° rata – SALDO** ENTRO IL 16/12/2019, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

## ALIQUOTE IMU ANNO 2019 approvate con Deliberazione Consiglio Comunale n° 39 del 20/12/2018

TIPOLOGIA IMMOBILE – per le fattispecie non esenti per legge	ALIQUOTA
Aliquota di base per fabbricati, terreni, aree fabbricabili	9,8 ‰
Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze cat. A1, A8, A9	5,5 ‰

**Dal 2013 non si applica più la quota statale del tributo.** Pertanto, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, il tributo deve essere versato interamente al Comune.

**Per gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D il tributo deve essere calcolato come di seguito:**

Quota Statale	quota di imposta pari a 7,60 ‰
Quota Comune	quota di imposta pari a 2,20 ‰

**CODICI TRIBUTO PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI PAGAMENTO F24****CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI PANDINO: G 306**

TIPOLOGIA IMMOBILE	CODICE QUOTA COMUNE	CODICE QUOTA STATO
ABITAZIONE PRINCIPALE e RELATIVE PERTINENZE cat. A1 – A8 – A9	<b>3912</b>	=
TERRENI	<b>3914</b>	=
AREE FABBRICABILI	<b>3916</b>	=
ALTRI FABBRICATI	<b>3918</b>	=
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D	<b>3930</b>	<b>3925</b>

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta  
Per **ISTRUZIONI alla compilazione del modello F24 si rimanda a indicazioni dell'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**IMPORTO MINIMO DEI VERSAMENTI E DEI RIMBORSI**

L'importo minimo per i versamenti e per i rimborsi è pari a 12 (dodici) euro annui; nel caso di versamenti in acconto il minor importo è trascinato a favore della rata di saldo.

**ESENZIONI PREVISTE DA LEGGE**

Dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Municipale Propria non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n.201/2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Dal 1° gennaio 2016 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n.448/2001;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'art. 1 DL n.4/2015, conv. con modificazioni dalla L. n.34/2015.

In materia di esenzioni dall'IMU continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504/92, come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI e REGOLAMENTARI**

D. Lgs. n.504 del 30.12.1992

D. Lgs. n.23 del 14.03.2011

D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito in Legge n.214 del 22.12.2011 e s.m.i.

D.L. n. 16 del 02.04.2012 convertito in Legge n. 44 del 26.04.2012

D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge n.213 del 07.12.2012

L. n. 228 del 24.12.2012

D.L. n. 35 del 08.04.2013

D.L. n. 54 del 21.05.2013

L. n. 147 del 27.12.2013

D.L. n. 47 del 06.03.2014 convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014

L. n.190 del 23.12.2014

L. n.208 del 2015

Regolamento IUC – deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/07/2014 e ss.mm. ii.

## TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili – ANNO 2019

Il tributo per i servizi indivisibili TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, quali: illuminazione pubblica, gestione economico finanziaria, tutela, valorizzazione e recupero ambientale.

### PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e **dell'abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art.13, comma 2, D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni, dalla L.n.214/2011, **escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

### SOGGETTI PASSIVI

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui sopra.

In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Non è da considerarsi obbligato solidale il contitolare dell'abitazione principale che non abbia ivi la residenza e l'abitazione principale e sia assoggettato all'IMU come altro fabbricato.

### BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELLA TASI

La base imponibile a cui viene applicata l'aliquota TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU di cui all'art. 13 del D.L. n.201/2011, così determinata:

#### FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO

Si considera la **rendita catastale** vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione (desumibile dall'atto di acquisto o dalla visura catastale), **rivalutata del 5%** e **moltiplicata per i coefficienti** sotto riportati:

<i>TIPOLOGIA IMMOBILE</i>	<i>COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE</i>
Categorie catastali: dalla <b>A/1</b> alla <b>A/9 – C/2 – C/6 – C/7</b>	<b>160</b>
Categoria catastale: <b>A/10</b>	<b>80</b>
Categoria catastale: <b>B</b>	<b>140</b>
Categoria catastale: <b>C/1</b>	<b>55</b>
Categoria catastale: <b>C/3 – C/4 – C/5</b>	<b>140</b>
Categoria catastale: <b>D</b> (esclusi <b>D/5</b> )	<b>65</b>
Categoria catastale: <b>D/5</b>	<b>80</b>

FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D, NON ISCRITTI IN CATASTO, INTERAMENTE POSSEDUTI DA IMPRESE E DISTINTAMENTE CONTABILIZZATI

Si utilizza il criterio dei **valori contabili**.

AREE FABBRICABILI

Si considera il **valore venale** in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DELL'AREA, DEMOLIZIONE DI FABBRICATO, INTERVENTI DI RECUPERO (art. 31, comma 1, lettere c), d), e), della legge 5/08/1978, n. 457.

La base imponibile è costituita dal **valore dell'area**, che viene in ogni caso considerata fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;

AREE FABBRICABILI SU CUI INSISTE L'ATTIVITA' AGRICOLA

Per le aree fabbricabili su cui insiste l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area fabbricabile, così come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92.

**MODALITÀ VERSAMENTO DELL'IMPOSTA TASI ANNO 2019**

**Il versamento della prima rata TASI anno 2019 è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.** Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.

Il versamento dell'imposta potrà avvenire mediante modello F24.

**SCADENZE**

- |                          |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1° rata – ACCONTO</b> | <b>ENTRO IL 16/06/2019 (posticipato al 17/06/2019)</b> , pari al 50% dell'imposta dovuta.                                      |
| <b>2° rata – SALDO</b>   | <b>ENTRO IL 16/12/2019</b> , a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. |

**L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.**

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Al fine di agevolare l'adempimento del versamento, Il Comune di Pandino rende disponibile al contribuente un calcolatore on-line sul sito istituzionale del Comune stesso [www.comune.pandino.cr.it](http://www.comune.pandino.cr.it)

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze di categoria catastale <b>diverse</b> da A/1, A/8 e A/9	<b>Esenti per legge</b>
Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze di cat. A/1, A/8 e A/9	<b>0,5 ‰</b>
Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano il ogni caso locati;	<b>2,5 ‰</b>
Aliquota Fabbricati Rurali ad uso strumentale	<b>1,0 ‰</b>
Aliquota altri fabbricati, immobili cat. D, aree fabbricabili e tutti gli altri immobili non rientranti nei precedenti punti	<b>0,0 ‰</b>
Percentuale a carico del proprietario	<b>100%</b>
Percentuali rispettivamente a carico del proprietario e dell'occupante in caso di unità soggetta al tributo e occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare – art. 1 c.681 L. 147/2013 e art. 38 c.6 del regolamento comunale.	<b>90% - 10%</b>

**CODICI TRIBUTO PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI PAGAMENTO F24****CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI PANDINO: G 306**

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>CODICE TRIBUTO</b>
ABITAZIONE PRINCIPALE e RELATIVE PERTINENZE	<b>3958</b>
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	<b>3959</b>
AREE FABBRICABILI	<b>3960</b>
ALTRI FABBRICATI	<b>3961</b>

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta  
**Per ISTRUZIONI alla compilazione del modello F24 si rimanda a indicazioni dell'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

Sono assimilati all'abitazione principale i seguenti fabbricati:

- unità immobiliari, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

## **RIDUZIONI ED ESENZIONI**

Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Come per l'IMU la base imponibile può essere ridotta del 50% per:

- per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione della riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, D.Lgs. 23/2011;
- fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all'art. 10 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

## **IMPORTO MINIMO DEI VERSAMENTI E DEI RIMBORSI**

L'importo minimo per i versamenti e per i rimborsi è pari a 12 (dodici) euro annui; nel caso di versamenti in acconto il minor importo è trascinato a favore della rata di saldo.

## **DICHIARAZIONE TASI**

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la

dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

**Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.**

**Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.**

Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini della TASI. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'Art. 7bis D.Lgs. n. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.

In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

L. n. 147 del 27.12.2013

D.L. n. 47 del 06.03.2014 convertito il Legge n. 68 del 02.05.2014

L. n.190 del 23.12.2014

L. n. 208/2015

Regolamento IUC – deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/07/2014 e ss.mm. ii.

## TARI – Tassa sui Rifiuti – ANNO 2019

La TARI è la Tassa sui Rifiuti che prende il posto della precedente TARES-TARSU.

### PRESUPPOSTO DELLA TARI

Il presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La presenza di arredo e/o l'attivazione di un solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione assoluta dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancanza utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio di occupazione dei locali.

### SOGGETTI PASSIVI

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di decesso del soggetto intestatario gli eredi sono obbligati in solido.

### DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Fino all'attuazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettati alla TARI è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati

Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le attività iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 % della superficie catastale.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

### TARIFFA DEL TRIBUTO

Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e degli Artt. 60 e 62 e delle disposizioni presenti nei regolamenti comunali.

18/04/2019

La tariffa è determinata annualmente in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

#### DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (**QUOTA FISSA**) e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (**QUOTA VARIABILE**), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle disposizioni regolamentari. Si ritiene tuttavia che, sulla base delle singole specificità locali e con idonea motivazione, sia possibile aggregare o disaggregare ulteriormente le categorie.

La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio.

#### TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa del tributo per le **utenze domestiche** è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### TARI - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (UD) – ANNO 2019

	Nucleo Familiare	Quota FISSA	Quota VARIABILE
		€/mq/anno	€/anno/utenza
1	1 Componente	€ 1,0135	€ 33,14
2	2 Componenti	€ 1,1909	€ 58,95
3	3 Componenti	€ 1,3302	€ 72,46
4	4 Componenti	€ 1,4442	€ 87,16
5	5 Componenti	€ 1,5583	€ 106,45
6	6 o più Componenti	€ 1,6469	€ 119,88

#### DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione degli avvisi di pagamento di ciascun anno, fatta eccezione nel caso di riduzione del numero di 18/04/2019

componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo in detto Comune, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo.

Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti che risultano iscritti, negli elenchi anagrafici del Comune, come residenti, non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a) anziano collocato in casa di riposo (se monocomponente si applicherà solo parte fissa);
- b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi (se monocomponente si applicherà solo parte fissa).

Per le utenze domestiche dei non residenti o per le seconde case a disposizione dei residenti si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente, o in mancanza, quello di 2 (due) unità.

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

La quota fissa e la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

Le attività economiche non incluse esplicitamente **tabella di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche** saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo dovuto, va individuata sulla base dell'attività effettivamente svolta sulle superfici.

Qualora sulla stessa superficie si svolgano promiscuamente più attività, è da attribuirsi quella della categoria prevalente (rifiuti).

Nel caso di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente.

**TARI - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE (UND) – ANNO 2019**

	Categorie di attività	Quota FISSA	Quota VARIABILE	TARIFFA TOTALE
		(€/mq/anno)	€/mq/anno)	(€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	€ 0,9927	€ 0,4249	€ 1,4176
2	Cinematografi e teatri	€ 0,6413	€ 0,2755	€ 0,9168
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,9162	€ 0,3943	€ 1,3105
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,1872	€ 0,5140	€ 1,7012
5	Stabilimenti balneari	€ 0,9389	€ 0,4031	€ 1,3420
6	Esposizioni autosaloni	€ 0,7569	€ 0,3298	€ 1,0866
7	Alberghi con ristorazione	€ 2,4588	€ 1,0617	€ 3,5205
8	Alberghi senza ristorazione	€ 1,6567	€ 0,7165	€ 2,3731
9	Case di cura e riposo	€ 1,5622	€ 0,6743	€ 2,2365
10	Ospedali	€ 1,6715	€ 0,7245	€ 2,3960
11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 2,2690	€ 0,9786	€ 3,2476
12	Banche e istituti di credito	€ 1,4294	€ 0,6205	€ 2,0499
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, fotografia e altri beni durevoli	€ 2,1042	€ 0,9079	€ 3,0121
14	Edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze	€ 2,2729	€ 0,9811	€ 3,2540
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli e antiquario	€ 1,2427	€ 0,5367	€ 1,7794
16	Banchi di mercato di beni durevoli	€ 2,2417	€ 0,9655	€ 3,2072
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetista	€ 2,0074	€ 0,8664	€ 2,8737
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,5598	€ 0,6762	€ 2,2360
19	Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto	€ 1,9027	€ 0,8216	€ 2,7243
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,3106	€ 0,5650	€ 1,8756
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	€ 1,5762	€ 0,6783	€ 2,2545
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 8,7012	€ 3,7558	€ 12,4570
22 bis	Ristoranti con prevalente somministrazione pesce	€ 9,6525	€ 4,1666	€ 13,8191
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 11,2678	€ 4,8631	€ 16,1309
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, birrerie	€ 6,1861	€ 2,6678	€ 8,8539
25	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 4,1381	€ 1,7888	€ 5,9270
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,3391	€ 1,4342	€ 4,7733
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 11,2006	€ 4,8323	€ 16,0329
27 bis	Pizza al taglio senza sosta	€ 5,6003	€ 2,4161	€ 8,0165
28	Ipermercati di generi misti, supermercati generi misti	€ 6,4205	€ 2,7693	€ 9,1898
29	Banchi di mercato di generi alimentari	€ 5,4675	€ 2,3602	€ 7,8278
30	Discoteche, night club	€ 2,7799	€ 1,2017	€ 3,9815

## MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2019

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto a titolo di TARI anno 2019

### SCADENZE

1° rata – ACCONTO                      **ENTRO IL 31/07/2019**  
2° rata – SALDO                         **ENTRO IL 30/11/2019**

È comunque consentito il versamento in un'unica soluzione entro il la scadenza della **1° rata**.

## RIMBORSI

Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. L'importo minimo per i versamenti e per i rimborsi è pari a 12 (dodici) euro annui.

## DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI

Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, debitamente sottoscritta in originale, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modifiche dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. n. 507/93 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

**La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.**

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

L. n. 147 del 27.12.2013

D.L. n. 47 del 06.03.2014 convertito il Legge n. 68 del 02.05.2014

Regolamento IUC – deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/07/2014 e ss.mm. ii.

Approvazione del Piano Finanziario e determinazione tariffe TARI anno 2019 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 20/12/2018.

18/04/2019